



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

CONDIZIONI DI FRUIBILITÀ DELLA COMPENSAZIONE ORIZZONTALE TRA IMPOSTE

Sentenza del 28/2/2025, n. 591 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia.

Composizione

Presidente e Relatore: Renato Colavolpe

178 211 - 178

1 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 2 IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE - 3
VALUTAZIONE DEL REDDITO - 4 DETRAZIONI – 5 COMPENSAZIONE

Compensazione orizzontale tra imposte – Dichiarazione e visto di conformità – Identità del
professionista – Necessità – Sussistenza

Massima

Per poter fruire della c.d. compensazione orizzontale tra imposte di cui all'art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997 è necessaria l'identità soggettiva tra il professionista abilitato che predispone e trasmette la dichiarazione e colui che appone il visto di conformità con funzione di operare un controllo anticipato sull'esistenza e sulla spettanza del credito, non potendo essere effettuata da altro professionista poiché si tratta di norma eccezionale che non consente di richiamare la giurisprudenza sugli errori formali.

Rif. normativi

Artt. 17 e 35 d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241; art. 10 d.l. 1 luglio 2009, n. 78 conv. l. legge 3 agosto 2009, n. 102; art. 23 d.m. 31 maggio 1999, n. 164; art. 10, comma 3, l. 27 luglio 2000, n. 212; art. 6, comma 5 bis d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Conformità

Anno pubb.